



## Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>1</sup> per gli autisti è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 2 lett. j*

<sup>2</sup> Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:

- j. autofurgoni con un peso totale superiore a 3,5 t (art. 11 cpv. 2 lett. e n. 2 OETV<sup>2</sup>) nonché combinazioni di veicoli costituite da autofurgone e rimorchio.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>1</sup> RS 822.221

<sup>2</sup> RS 741.41